



Libretto di Assistenza stradale 24 ore su 24

La presente documentazione è conforme alle Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA "Contratti Semplici e Chiari"

AUTOMOBILI

INDICE

GARANZIE ASSICURATIVE - SUZUKI AUTO	5
DEFINIZIONI	5
NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE	6
1. Oggetto della copertura.....	6
2. Durata della copertura.....	6
3. Validità territoriale.....	6
4. Esclusioni comuni a tutte le garanzie.....	6
5. Disposizioni e limitazioni.....	7
GARANZIE ASSISTENZA	8
SEZIONE ASSISTENZA STRADALE	8
1. Riparazione sul posto.....	8
2. Traino.....	8
ESCLUSIONI.....	8
3. Rientro passeggeri e proseguimento del viaggio.....	8
ESCLUSIONI.....	8
4. Spese di albergo.....	9
ESCLUSIONI.....	9
5. Taxi.....	9
ESCLUSIONI.....	9
6. Auto in sostituzione	9
ESCLUSIONI.....	9
7. Rimpatrio del Veicolo	10
ESCLUSIONI.....	10
8. Informazioni sulla Rete Autorizzata Suzuki in Italia	10
9. Recupero del Veicolo riparato	10
ESCLUSIONI.....	10
10. Taxi di collegamento.....	10
SEZIONE ASSISTENZA TELEMATICA (valida solo per veicoli abilitati) ..10	
ESCLUSIONI.....	11
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA	11
Allegati:	
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'	12
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	12
INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO	12
INFORMATIVA PER LA PRIVACY	13

INTRODUZIONE

Gentile Cliente,

ringraziandoLa per aver scelto di acquistare un Veicolo Suzuki, cogliamo l'occasione per porgerLe un cordiale benvenuto nel mondo Suzuki.

Questo libretto, ha lo scopo di presentarLe tutti i servizi di Assistenza stradale sviluppati in collaborazione con Allianz Global Assistance, per far fronte ad ogni sua esigenza, al fine di fornirLe la garanzia di una guida sicura, senza nessuna preoccupazione.

Questo pacchetto di Assistenza, è stato realizzato da Suzuki, su misura per Lei e gli eventuali passeggeri da Lei trasportati, per garantirLe il minimo disagio nel malaugurato caso si verifichi un problema che causi l'immobilizzo del Veicolo.

AugurandoLe di non dover mai utilizzare questo servizio, La invitiamo comunque a prendere in attenta visione il contenuto del presente Libretto, che in caso di necessità, Le permetterà di attivare il servizio di Assistenza stradale.

GARANZIE ASSICURATIVE – SUZUKI AUTO

(Normativa di Polizza che regola il rapporto tra Assicurato e AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Viale Brenta, 32 - 20139, Milano.)

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE:	marchio commerciale di Allianz Partners.
ASSICURATO/I:	il proprietario intestatario del Motoveicolo di marca Suzuki o l'utilizzatore del Motoveicolo, nonché i passeggeri trasportati dallo stesso al momento del Sinistro.
CENTRALE OPERATIVA:	la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. che prevede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
CONTRAENTE:	Suzuki Italia S.p.A. – C.so Fratelli Kennedy, 12 – 10070 Robassomero - che sottoscrive la Polizza e ne assume i relativi oneri.
ESTERO:	i paesi non compresi nella definizione Italia.
EVENTI ATMOSFERICI:	I seguenti eventi specificati dovuti a cause naturali: grandine, inondazioni, tempeste, uragani, pioggia, nevischio o neve, vento, fulmini o altri eventi simili, quando non sono ufficialmente dichiarati come un disastro naturale e che comportano l'immobilizzo del Veicolo.
EVENTO AUTOPROVOCATO:	l'immobilizzo derivante da esaurimento o errato rifornimento o congelamento o inquinamento del carburante, esaurimento della carica della batteria della forza motrice elettrica, chiavi del Veicolo rimaste bloccate nel Veicolo, danneggiate, smarrite o rubate, foratura degli pneumatici, immobilizzo fortuito del Veicolo su sabbia, neve o fango.
GUASTO MECCANICO:	il danno subito dal Veicolo assicurato in conseguenza di usura, rottura o difetto o mancato funzionamento di sue parti, inclusa la batteria scarica. Tutte le operazioni di richiamo dei veicoli, di manutenzione

periodica, di ispezione, di installazione di accessori e di attesa di pezzi di ricambio, non sono considerate Guasto.

INCENDIO:

Calore o fiamma che danneggiano il Veicolo e ne provocano l'Immobilizzo.

INCIDENTE STRADALE:

il danno subito dal Veicolo assicurato durante la circolazione sulla rete stradale, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli anche se dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, tale che provochi danni al Veicolo.

ITALIA:

il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

MANODOPERA:

il tempo necessario alla riparazione del Veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

ON BOARD UNIT:

l'insieme delle componenti meccaniche, elettriche ed elettroniche dell'impianto di localizzazione satellitare del Veicolo, installato e certificato dalla Contraente sul Veicolo che permette di usufruire delle prestazioni telematiche previste nella "Sezione Assistenza telematica".

PREMIO:

la somma dovuta dalla Contraente alla Società.

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il Sinistro.

SINISTRO:

il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'Assicurazione.

SOCIETÀ:

AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Viale Brenta, 32 - 20139, Milano.

VEICOLO:

ogni autovettura, di prima immatricolazione, di marca Suzuki, ad uso privato venduta ed immatricolata in Italia Suzuki Italia S.p.A., direttamente o, tramite la propria rete di vendita ufficiale. Sono esclusi i veicoli con portata a pieno carico superiore a 35 q.li.

VIAGGIO:

Qualunque spostamento dell' Assicurato, oltre 50 km dalla Residenza, (inclusi lo Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino) ed all'estero in uno dei Paesi specificati nella Validità Territoriale.

NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE

1 Oggetto della Copertura

Le prestazioni garantite dalla presente polizza sono operanti esclusivamente per:

- autoveettura, di prima immatricolazione, di marca Suzuki, ad uso privato venduta ed immatricolata in Italia da Suzuki Italia S.p.A., direttamente o tramite la propria rete di vendita ufficiale. Sono esclusi i veicoli con portata a pieno carico superiore a 35 q.li.
- Il proprietario intestatario del Veicolo di marca Suzuki o l'utilizzatore del Veicolo, nonché i passeggeri trasportati dallo stesso a titolo gratuito a bordo dello stesso fino al limite legale e fino alla capacità massima omologata dalla Casa Costruttrice, al momento del verificarsi del Sinistro.

2 Durata della copertura

La copertura per i singoli Assicurati sarà operativa dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, indicata sul libretto di circolazione dello stesso, per una durata di 36 mesi.

3. Validità Territoriale

In coerenza con la vigente regolamentazione interna di ogni singolo paese, le prestazioni e i servizi previsti operano con le seguenti distinzioni territoriali:

3.1 Validità territoriale per le prestazioni di Assistenza

La copertura dovrà includere i seguenti Paesi:

Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Ceuta, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Gibilterra, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Repubblica Ex Jugoslava di Macedonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (parte europea), Ucraina, Ungheria.

3.2 Validità territoriale per le prestazioni di Assistenza telematica

Le garanzie ed i servizi di Assistenza previsti nella sezione Assistenza telematica, sono operanti nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Andorra, Principato di Monaco, Norvegia, Repubblica di San Marino, Svizzera, Città del Vaticano, Repubblica Ceca, Slovacchia, Grecia e Polonia.

Limitatamente a Bulgaria, Danimarca, Irlanda, Finlandia, Norvegia e Svezia il servizio di allarme alla Centrale Operativa con localizzazione GPS è operante esclusivamente per i servizi di assistenza per il Veicolo.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

4. Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

- a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura quando dichiarati ufficialmente come calamità naturali dalle autorità e che comportano l'Immobilizzo del Veicolo;
- h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;

- i) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa di tutte le prestazioni di assistenza previste;
- j) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- k) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- l) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- n) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- o) suicidio o tentativo di suicidio.

Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:

- a) conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida;
- b) Veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- c) Veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- d) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) inosservanza degli obblighi del Nuovo Codice della Strada;
- f) fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

5. Disposizioni e Limitazioni di responsabilità

- a) La Società non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della Centrale Operativa;
- b) la Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
- c) la Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura che compri le effettive ore di manodopera dichiarate;
- d) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola;
- e) la Società non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- f) la Società tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato;

- g) Parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1910 del c.c.: all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.

Sono inoltre esclusi i seguenti veicoli:

- veicoli esclusi dalla garanzia Suzuki;
- veicoli convertiti senza l'approvazione di Suzuki quali ambulanze e carri funebri;
- veicoli di peso lordo superiore a 35 quintali;
- altri veicoli secondo quanto potrà essere comunicato per iscritto di volta in volta da Suzuki Italia.

La Società non potrà essere ritenuta responsabile di:

- h) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- i) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:

- aereo di linea (classe economica);
- treno (prima classe).

N.B. Tutte le prestazioni sono fornite in Italia, per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 (sessanta) giorni consecutivi.

GARANZIE ASSISTENZA

SEZIONE ASSISTENZA STRADALE

1. Riparazione sul posto

Qualora a seguito di guasto, avvenuto in una delle città in cui il servizio è operativo, il Veicolo risulti danneggiato e non possa spostarsi autonomamente, oppure in caso di immobilizzo derivante da evento autoprovocato, la Società dopo aver valutato l'entità del danno e stabilito che lo stesso è riparabile sul posto, verificherà la disponibilità di un'officina mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro e la invierà sul posto. Qualora l'officina mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il Veicolo, si darà seguito alla prestazione "Traino".

ESCLUSIONI (ad integrazione delle Esclusioni comuni a tutte le garanzie)

Sono a carico dell'assicurato il costo della riparazione e degli eventuali pezzi di ricambio utilizzati ad eccezione del costo di piccole spese tecniche come lampadine, fusibili e kit di riparazione forature utilizzato per riparare il Veicolo sul posto, se il Veicolo non contiene già questi articoli.

2. Traino

Qualora, a seguito di guasto, incidente, incendio o in caso di immobilizzo derivante da evento autoprovocato, atti vandalici o eventi atmosferici, non sia possibile intervenire con un'officina mobile o il mezzo di soccorso intervenuto non sia riuscito ad effettuare la riparazione sul posto, la Società invierà un mezzo di soccorso che provvederà al traino del Veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al più vicino riparatore autorizzato Suzuki.

- Nel caso di sinistro avvenuto in Autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso tramite le apposite colonnine, lo stesso dovrà farsi identificare dal soccorritore come Assicurato della Società al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto della Compagnia. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.
- In caso di chiusura del punto di assistenza Suzuki, in orario notturno o festivo, la Società organizzerà il ricovero del Veicolo presso un deposito e ne terrà in carico i costi fino ad un importo massimo di **€ 80,00**.
- la Società inoltre organizzerà il trasporto, fino alla stessa destinazione del Veicolo, di eventuali rimorchi o caravan (gancio traino standard 50mm) trainati dal Veicolo stesso al momento dell'immobilizzo.

ESCLUSIONI (ad integrazione delle Esclusioni comuni a tutte le garanzie)

È a carico dell'Assicurato la spesa di riparazione effettuata dal riparatore autorizzato Suzuki.

Sono altresì a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o privata o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del Veicolo.

IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa il numero di targa, il luogo del sinistro, il tipo di evento che ha provocato l'immobilizzo ed il proprio recapito telefonico.

ALTRE PRESTAZIONI A SEGUITO DI TRAINO

Qualora sia stata erogata la prestazione Traino, l'Assicurato e gli eventuali passeggeri potranno beneficiare, in alternativa, di una delle seguenti prestazioni:

- Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio;
- Spese di albergo;
- Taxi;
- Auto in sostituzione.

3. Rientro passeggeri e proseguimento del viaggio

Qualora sia stata erogata la prestazione Traino e il Veicolo non sia riparabile in giornata, la Società provvederà ad organizzare il viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri dal luogo dell'immobilizzo al luogo della destinazione iniziale, o fino alla residenza dell'Assicurato fornendo a quest'ultimo e agli eventuali passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica (nel caso in cui il viaggio in treno sia superiore a 1.000 km).

La Società terrà a proprio carico il costo dei biglietti fino ad un massimo complessivo per sinistro di **€ 600,00** indipendentemente dal numero delle persone coinvolte.

ESCLUSIONI (ad integrazione delle Esclusioni comuni a tutte le garanzie)

Non sono previste spese di rientro dei passeggeri e proseguimento del viaggio diverse da quelle autorizzate dalla Centrale Operativa.

IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve informare preventivamente la Centrale Operativa che provvederà a mettere a sua disposizione i biglietti di viaggio o illustrerà le procedure da seguire per ricevere il rimborso delle spese sostenute.

Oppure, in alternativa:

4. Spese di albergo

Qualora sia stata erogata la prestazione Traino e la riparazione non possa essere completata nella stessa giornata dell'immobilizzo, la Società provvederà alla sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri, in albergo, compatibilmente con le disponibilità locali.

La Società terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione per un periodo corrispondente alla durata della riparazione fino ad un massimo di 3 (tre) notti e con un costo massimo per persona per notte di **€ 85,00**.

ESCLUSIONI (ad integrazione delle Esclusioni comuni a tutte le garanzie)

Non sono previste spese di albergo diverse da quelle sopra indicate.

IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato dovrà informare la Centrale Operativa della sosta forzata in modo che questa possa intervenire direttamente prenotandogli un albergo o illustrandogli le procedure da seguire per ricevere il rimborso delle spese sostenute.

Oppure, in alternativa:

5. Taxi

Qualora sia stata erogata la prestazione Traino e la riparazione non possa essere completata nella stessa giornata dell'immobilizzo, la Società dopo aver verificato i tempi necessari per la riparazione con il punto di assistenza Suzuki che ha in carico il Veicolo, potrà autorizzare il costo di un taxi.

La Società terrà a proprio carico tali costi fino ad un importo massimo di **€ 80,00**.

IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato dovrà informare la Centrale Operativa della propria esigenza in modo che questa possa intervenire direttamente verificando i tempi di riparazione con il punto di Assistenza Suzuki, e illustrando all'Assicurato le procedure da seguire per ricevere il rimborso delle spese sostenute.

Oppure, in alternativa:

6. Auto in sostituzione.

Qualora sia stata erogata la prestazione Traino e la riparazione del Veicolo richieda almeno 4 ore di manodopera certificate dal punto di assistenza Suzuki, in accordo con i tempi ufficiali stabiliti dalla Casa Costruttrice ed in conformità con i tempi ANIA, la Società mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio con essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura della stessa, un'autovettura in sostituzione, senza autista, adibita ad uso privato, di categoria C (1.200cc./1.400cc.), a chilometraggio illimi-

tato fino ad un massimo di 5 (cinque) giorni continuativi, con le seguenti modalità:

- Per riparazioni da 4 a 5 ore di manodopera, 1 giorno;
- Per riparazioni da 5 a 6 ore di manodopera, 2 giorni;
- Per riparazioni da 6 a 7 ore di manodopera, 3 giorni;
- Per riparazioni da 7 a 8 ore di manodopera, 4 giorni;
- Per riparazioni oltre 8 ore di manodopera, 5 giorni;

Le società di autonoleggio potranno richiedere una cauzione alla consegna dell'autovettura che dovrà essere corrisposta dall'Assicurato tramite carta di credito.

ESCLUSIONI (ad integrazione delle Esclusioni comuni a tutte le garanzie)

L'autovettura in sostituzione sarà fornita per il periodo strettamente necessario per la riparazione in accordo con i relativi tempi ufficiali stabiliti dalla Casa Costruttrice.

La Centrale Operativa definirà con il responsabile del riparatore autorizzato Suzuki che ha in carico il Veicolo, tale periodo massimo e lo comunicherà all'Assicurato.

Restano a carico dell'Assicurato:

- le spese di carburante, le assicurazioni che non sono espressamente indicate nel contratto di autonoleggio e le franchigie;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'assicurato;
- il drop-off in caso di riconsegna in un paese diverso da quello in cui l'autovettura è stata presa a noleggio.

La prestazione non è operante in caso di:

- immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- in caso di Veicolo marciante.

ISTRUZIONI

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa le sue necessità. La Centrale Operativa prenderà contatto con il responsabile del riparatore autorizzato Suzuki che ha in carico il Veicolo e richiederà un fax/documento (Allegato nr. 4) comprovante il fermo tecnico superiore alle 4 ore di manodopera certificate (compreso il preventivo dei lavori da eseguire). La Centrale Operativa al ricevimento del fax/documento autorizzerà o meno l'autovettura in sostituzione. Al termine delle riparazioni sarà facoltà della Centrale Operativa richiedere, al riparatore autorizzato Suzuki che ha eseguito le riparazioni, un documento fiscale dal quale risultino le ore di manodopera. Per l'erogazione della prestazione Auto in Sostituzione, la Società si impegna ad utilizzare in prima istanza, i punti di assistenza appartenenti alla rete autorizzata Suzuki, in qualità di fornitori, qualora gli stessi abbiano aderito all'apposita convenzione con la Società.

7. Rimpatrio del Veicolo

(prestazione valida solo all'estero)

Qualora sia stata erogata la prestazione Traino all'estero e la riparazione del Veicolo non possa essere effettuata sul posto, la Società organizzerà il trasporto del Veicolo fino al riparatore autorizzato Suzuki più vicino alla residenza dell'Assicurato in Italia. La Società terrà a proprio carico le spese di trasporto e di custodia del Veicolo.

ESCLUSIONI (ad integrazione delle Esclusioni comuni a tutte le garanzie)

Sono a carico dell'Assicurato il costo degli eventuali diritti doganali, delle spese di riparazione e degli accessori eventualmente rubati o smarriti prima dell'arrivo del mezzo di trasporto inviato dalla Società.

La prestazione non è operante nel caso in cui il costo del rimpatrio sia superiore al valore commerciale del Veicolo nello stato in cui si trova al momento della richiesta.

La prestazione non è operante nel caso in cui il danno permetta al Veicolo di continuare il viaggio.

IN CASO DI SINISTRO

Sono a carico dell'Assicurato il costo degli eventuali diritti doganali, delle spese di riparazione e degli accessori eventualmente rubati o smarriti prima dell'arrivo del mezzo di trasporto inviato dalla Società.

La prestazione non è operante nel caso in cui il costo del rimpatrio sia superiore al valore commerciale del Veicolo nello stato in cui si trova al momento della richiesta.

La prestazione non è operante nel caso in cui il danno permetta al Veicolo di continuare il viaggio.

8. Informazioni sulla Rete Autorizzata Suzuki in Italia

La Centrale Operativa è a disposizione degli Assicurati dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 18.00 (esclusi i giorni festivi infrasettimanali), per fornire informazioni relative alla Rete di Vendita ed Assistenza Suzuki in Italia.

9. Recupero del Veicolo riparato

(prestazione valida ad oltre 50 km dalla Residenza dell'Assicurato)

Qualora sia stata erogata la prestazione Traino e il Veicolo rimanga immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 36 ore, certificate dal punto di assistenza autorizzato SUZUKI, e l'Assicurato abbia usufruito della prestazione "Rientro dei passeggeri e proseguimento del viaggio", la Società metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto ferroviario in prima classe o un biglietto aereo in classe turistica (nel caso in cui il viaggio in treno sia superiore a 6 ore), per consentirgli di recuperare il Veicolo. La Società terrà a proprio carico i costi del biglietto fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro.

ESCLUSIONI (ad integrazione delle Esclusioni comuni a tutte le garanzie)

Sono escluse dalla prestazione le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc...). Non sono previste spese di Recupero del Veicolo riparato diverse da quelle autorizzate dalla Centrale Operativa.

IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato dovrà comunicare preventivamente le proprie necessità alla Centrale Operativa, che provvederà a mettere a sua disposizione i biglietti di viaggio o illustrerà le procedure da seguire per ricevere il rimborso delle spese sostenute.

10. Taxi di collegamento

Qualora:

- sia stata erogata la prestazione Traino e l'Assicurato necessiti di un mezzo per seguire il traino del proprio Veicolo sino all'officina;
- sia stata erogata la prestazione Rientro passeggeri e proseguimento del viaggio e l'Assicurato necessiti di un mezzo per raggiungere la stazione ferroviaria o l'aeroporto;
- sia stata erogata la prestazione Spese di albergo e l'Assicurato necessiti di un mezzo per raggiungere l'albergo;
- sia stata erogata la prestazione Auto in sostituzione e l'Assicurato necessiti di un mezzo per raggiungere la stazione di autonoleggio;
- sia stata erogata la prestazione Recupero del Veicolo riparato e l'Assicurato necessiti di un mezzo per raggiungere il punto di assistenza autorizzato SUZUKI dalla stazione ferroviaria o dall'aeroporto;

l'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi, od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso, fino al massimale complessivo di Euro 40,00 per evento.

SEZIONE ASSISTENZA TELEMATICA (valida solo per veicoli abilitati)

La Sezione Assistenza Telematica prevede l'integrazione delle garanzie della Sezione Assistenza Stradale presente in polizza con prestazioni d'assistenza e servizi telematici, denominati **Assistenza Telematica**, come meglio precisato di seguito.

ASSISTENZA TELEMATICA

Telesoccorso con localizzazione automatica GPS

Questo servizio consente agli occupanti del Veicolo di segnalare alla Centrale Operativa la necessità di un intervento di assistenza.

La richiesta di assistenza può essere attivata:

- a) in caso di incidente stradale (**E-call**):
 - automaticamente, qualora il dispositivo satellitare di bordo rilevi un impatto di entità uguale o superiore a 2,5 g a seguito della misurazione, attraverso l'accelerometro di cui è dotato, di una elevata variazione della velocità in un sufficiente intervallo di tempo.

La Centrale Operativa, ricevuta il segnale di avvenuto incidente e dopo aver localizzato la posizione geografica del Veicolo tramite GPS, provvede a contattare l'Assicurato ai numeri di telefono dallo stesso dichiarati e ad attivare, se ritenuti necessari a seguito della valutazione dell'impatto, i soccorsi e/o i servizi di assistenza per il Veicolo.

b) in caso di guasto del Veicolo (*B-call*):

- telefonicamente;
- attraverso l'utilizzo dell'applicazione mobile, previo download della stessa.

La Centrale Operativa, ricevuta la richiesta di assistenza dell'Assicurato e dopo averne verificato l'effettiva necessità, provvede ad attivare i soccorsi e/o i servizi di assistenza per il Veicolo.

Qualora la localizzazione satellitare della posizione geografica del Veicolo non sia disponibile, il soccorso per le persone o per il Veicolo è possibile solo se chi richiede l'intervento di soccorso è in grado di indicare telefonicamente alla Centrale Operativa la propria posizione geografica.

Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni comuni a tutte le garanzie)

L'assicurazione non è operante nel caso di:

- a) qualsiasi intervento di riparazione effettuata sul Veicolo che abbia come conseguenza il non corretto funzionamento del dispositivo satellitare di bordo;
- b) sinistro che abbia causato guasto o danneggiamento del dispositivo satellitare di bordo tale da rendere impossibile la trasmissione del segnale elettronico e/o telefonico;
- c) errori o differenza tra i dati e le generalità riportate nel contratto e quelli effettivi (a titolo di esempio: caratteristiche del Veicolo, dati anagrafici del contraente, recapiti telefonici);
- d) mancato funzionamento, totale o parziale, della costellazione GPS e/o della rete GSM che consentono la localizzazione e/o la comunicazione con il Veicolo su cui è installato il dispositivo satellitare di bordo;
- e) impossibilità di geolocalizzare il Veicolo assicurato, quando si trova in situazioni che rendono impossibile la trasmissione del segnale GPS e/o della rete GSM come ad esempio tunnel, garage, parcheggi sotterranei;
- f) inesattezze nella geolocalizzazione derivanti dalla cartografia utilizzata al fine di prestare i servizi assicurati;
- g) mancato o ritardato intervento dei soccorsi non dipendente dall'Impresa.

Disposizioni e limitazioni

- a) Le garanzie di assistenza satellitare sono prestate a condizione che il dispositivo satellitare di bordo sia installato sul Veicolo e sia funzionante;
- b) Il servizio di Telesoccorso con localizzazione automatica GPS, prestato a mezzo del dispositivo satellitare di bordo, non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto intervento sanitario, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze sanitarie.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

- Qualora l'Assicurato intenda dare avviso dell'avvenimento di un Sinistro riconducibile alle prestazioni previste nella presente polizza e richiedere assistenza, deve contattare la Centrale Operativa chiamando il:

Numero verde dall'Italia 800 846 657
Numero dall'estero +39 02 266 09 461

indicando con precisione:

- il tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- numero di targa;
- numero di telaio.

ISTRUZIONI PER EVENTUALI RICHIESTE DI RIMBORSO

La richiesta di rimborso di eventuali spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, **dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:**

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza SUZUKI
AWP P&C S.A.
Casella Postale 300
Via Cordusio 4, 20123 MILANO

Per inoltrare la richiesta di rimborso, si ricorda di:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza il numero di pratica;
- comunicare il **codice IBAN** del conto corrente sul quale effettuare il bonifico ed il proprio **Codice Fiscale**.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)

L'Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.

Sede Legale

7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France

Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080

Capitale Sociale sottoscritto € 18.510.562,50

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle

Prudenciel et de Résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010

Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.allianz-partners.it – info@allianz-assistance.it

Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano

Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:

servizio Qualità

AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia)

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: reclamiaiwp@allianz.com

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet:<http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>

INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Abbiamo cura dei suoi dati personali

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito, AWP P&C S.A.), con sede in V.le Brenta 32 20139 MILANO, è una compagnia assicurativa abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento che fornisce prodotti e servizi assicurativi. La tutela dei suoi dati personali è una delle nostre priorità. La presente informativa illustra quale tipologia di dati personali saranno raccolti, le modalità e il motivo della raccolta e i soggetti con cui saranno condivisi o a cui saranno divulgati. La preghiamo di leggerla con attenzione.

Qualora, in fase di emissione della polizza, lei ci fornisca i dati personali di ulteriori persone che saranno coperte dalla medesima polizza, Le segnaliamo che avrà l'onere di far pervenire a tutte le persone interessate le informazioni contenute in questo documento.

1. Chi è il titolare del trattamento?

Il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che controlla ed è responsabile della conservazione e dell'uso dei dati personali in forma cartacea o elettronica. AWP P&C S.A. è il titolare del trattamento, secondo quanto definito dalle leggi e dai regolamenti in materia di protezione dei dati.

2. Quali dati personali saranno raccolti?

Raccoglieremo e tratteremo varie tipologie di dati personali che la riguardano:

- Cognome, nome
- Dati di contatto
- Dati del Veicolo

3. Come otteniamo e utilizziamo i suoi dati personali?

Raccoglieremo e utilizzeremo i suoi dati personali, che otterremo da SUZUKI ITALIA SPA, per diverse finalità, come indicato di seguito:

- Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento all'amministrazione della polizza
- Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento alla gestione dei sinistri (es. organizzazione delle prestazioni di assistenza al Veicolo, localizzazione del Veicolo, pagamento di eventuali rimborsi)
- Per gestire le somme dovute
- Per la prevenzione e l'individuazione delle frodi
- Per la prevenzione dei reati di terrorismo
- Per adempiere agli obblighi di legge (es. di natura fiscale, contabile e amministrativa)

- Per sottoporle sondaggi qualitativi mediante l'invio di una mail contenente un link, attraverso il quale potrà effettuare un questionario in merito ai servizi da noi forniti, consentendoci di verificare il suo livello di soddisfazione e
- previo consenso, potremmo richiedere un successivo contatto telefonico per raccogliere elementi utili al miglioramento dei nostri servizi sulla base della sua esperienza con noi.

Per le finalità sopra indicate per le quali non è richiesto il suo consenso, specifichiamo che si tratta di attività per le quali esso non è richiesto, in quanto il trattamento dei dati verrà effettuato sulla base della necessità di adempimento del contratto (in particolare la gestione della polizza, dei sinistri e delle somme dovute) o di obblighi di legge nonché per il perseguimento di interessi legittimi della Società, nello specifico per la prevenzione ed individuazione delle frodi, la prevenzione dei reati di terrorismo e le verifiche di qualità del servizio. Lei ha comunque il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo secondo le modalità indicate nella sezione 6.

Nel caso in cui non desidera comunicarci i suoi dati personali, potremmo non essere in grado di fornirle i prodotti e i servizi che ha richiesto o per i quali potrebbe avere un interesse.

4. Chi potrà accedere ai suoi dati personali?

Ci assicureremo che i suoi dati personali siano trattati in maniera compatibile con le finalità indicate in precedenza.

Per le finalità indicate, i suoi dati personali possono essere divulgati ai seguenti soggetti che operano in qualità di titolari del trattamento:

- Autorità pubbliche, fornitori incaricati di effettuare le prestazioni assicurative (ad esempio, società di soccorso stradale, società di autonoleggio, società di trasporti, strutture sanitarie, consulenti tecnici, periti, avvocati)

Per le finalità indicate, possiamo inoltre condividere i suoi dati personali con i seguenti soggetti che operano in qualità di responsabili del trattamento dietro nostre istruzioni:

- Altre società del Gruppo Allianz, fornitori incaricati di effettuare le prestazioni assicurative (es. consulenti tecnici, periti, società di soccorso stradale, società di trasporti), società di servizi per le attività gestionali (sinistri, IT, posta, gestione documenti);

L'elencazione dei soggetti terzi sopra indicati, incaricati di effettuare i diversi servizi, si riferisce alle varie garanzie che possono essere previste dalle nostre polizze.

I soggetti terzi a cui saranno effettivamente comunicati i suoi dati personali saranno quelli specifici incaricati di fornire i servizi ricompresi nelle garanzie previste nella polizza da lei sottoscritta.

Infine, possiamo condividere i suoi dati personali in caso di riorganizzazione prevista o effettiva, fusione, vendita, joint venture, trasferimento o altra cessione della totalità o di parte del nostro business, asset o titoli (anche in sede di procedure di insolvenza o di analoga natura).

5. Dove saranno trattati i suoi dati personali?

I suoi dati personali possono essere trattati all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo (SEE) dai soggetti indicati nella sezione 4, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali riguardanti riservatezza e sicurezza e in linea con le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati. Non divulgheremo i suoi dati personali a soggetti non in possesso dell'autorizzazione per il relativo trattamento.

Laddove trasferissimo i suoi dati personali fuori dallo SEE per un trattamento ad opera di un'altra società del Gruppo Allianz, lo faremo nel rispetto delle norme aziendali vincolanti di Allianz approvate dall'Autorità Garante e note come Standard Allianz sulla Privacy (Binding Corporate Rules, BCR), che definiscono le opportune misure di tutela dei dati personali e sono legalmente vincolanti per tutte le società del Gruppo Allianz. Le BCR di Allianz e l'elenco di società del Gruppo che le seguono è accessibile sul sito di Allianz: https://www.allianz-partners.com/en_US/allianz-partners---binding-corporate-rules-.html. Laddove non si applichino le BCR di Allianz, ci adopereremo invece per assicurare che il trasferimento dei suoi dati personali fuori dallo SEE sia opportunamente tutelato come all'interno dello SEE. Per conoscere le misure di tutela che usiamo per tali trasferimenti (ad esempio le Clausole contrattuali standard), è possibile contattarci ai recapiti indicati nella sezione 9.

6. Quali sono i suoi diritti in riferimento ai suoi dati personali?

Secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di:

- Accedere ai suoi dati personali e conoscerne l'origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati del(i) titolare(i) del trattamento, del(i) responsabile(i) del trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati;
- Revocare il suo consenso in qualunque momento, nel caso in cui il consenso costituisca la base del trattamento;
- Aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre esatti;
- Richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dai nostri archivi nel caso in cui non siano più necessari per le finalità indicate in precedenza;
- Limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato l'esattezza, per il periodo necessario a svolgere le opportune verifiche;
- Opporsi al trattamento dei suoi dati personali nei casi previsti dalla normativa;
- Ottenere i suoi dati personali in formato elettronico, per Lei o per il suo nuovo assicuratore;
- Presentare un reclamo presso di noi e/o l'autorità competente incaricata della protezione dei dati.

Potrà esercitare i suddetti diritti contattandoci come indicato nel dettaglio nella sezione 9, fornendo nome, indirizzo e-mail, e scopo della richiesta.

7. Come può opporsi al trattamento dei suoi dati personali?

Se consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo. A seguito della sua richiesta, non potremo più procedere al trattamento dei suoi dati personali salvo nel caso in cui le leggi e i regolamenti lo consentano. È possibile esercitare questo diritto con le medesime modalità indicate per tutti gli altri diritti citati nella sezione 6.

8. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali?

Conserviamo i suoi dati personali nello specifico come dettagliato di seguito:

- Dati relativi alla polizza - 10 [dieci] anni dalla data di cessazione del rapporto assicurativo ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- Dati relativi a reclami e sinistri anche per la finalità di prevenzione delle frodi - 10 [dieci] anni dalla data di chiusura di eventuali sinistri ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- Dati necessari per la tenuta delle registrazioni contabili - 10 [dieci] anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c.
- Dati relativi alla verifica di qualità del servizio - 1 (uno) anno dal sondaggio

Non conserveremo i suoi dati personali più a lungo del necessario, e in ogni caso unicamente per le finalità per cui li abbiamo ottenuti.

9. In che modo può contattarci?

In caso di domande in merito alle modalità di utilizzo dei suoi dati personali, potrà contattarci tramite e-mail o posta:

AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Data Protection Officer
Viale Brenta 32
20139 MILANO
E-mail: privacyAzP_ITA@allianz.com

10. Quanto spesso aggiorniamo l'informativa per la privacy?

La presente informativa è sottoposta regolarmente a revisione. Le comunicheremo direttamente eventuali modifiche di rilievo che potrebbero essere di suo interesse. La presente informativa per la privacy è stata aggiornata a **Dicembre 2020**.

Contattaci:



Telefono
+39 02 26 609 461
(contattabile dall'estero)

Fax
02 266 24 022

Potrà scaricare l'App gratuitamente per smartphone e tablet con sistema operativo Android e iOS5 (Apple) per comunicare in tempo reale e automaticamente la posizione del suo veicolo (utilizza tecnologia GPS) e il tipo di guasto; la centrale operativa di Allianz Global Assistance provvederà ad avvisarLa sulle tempistiche di arrivo del carroattrezzi.



AWP P&C S.A.
Sede Legale
7, Dora Maar,
93400 Saint-Quen
France

Capitale Sociale
€ 18.510.562,50

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudenciel et de Résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano (Italia) - Viale Brenta, 32

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496
E-mail: info@allianz-assistance.it
www.allianz-partners.it

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I